



Freedom, Security & Justice:
European Legal Studies

Rivista giuridica di classe A

2023, n. 3

EDITORIALE
SCIENTIFICA



DIRETTRICE

Angela Di Stasi

Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

COMITATO SCIENTIFICO

Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova
Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano
Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff
Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE
Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno
Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Presidente della Corte Costituzionale
Giuseppe Tesaro, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale†
Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE
Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari
Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bergamo
Giondonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid
Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania – Giudice dell'ITLOS
Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla
Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges
Paola Mori, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro
Lina Panella, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Messina
Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC
Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - Giudice della Corte di giustizia dell'UE



COMITATO DEI REFERES

Bruno Barel, Associato f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova
Marco Benvenuti, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza"
Francesco Buonomenna, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Raffaele Cadin, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"
Ruggiero Cafari Panico, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano
Federico Casolari, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna
Luisa Cassetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia
Giovanni Cellamare, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari
Giuseppe D'Angelo, Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico, Università di Salerno
Marcello Di Filippo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa
Rosario Espinosa Calabuig, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universitat de València
Caterina Fratea, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona
Ana C. Gallego Hernández, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla
Pietro Gargiulo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Teramo
Francesca Graziani, Associato di Diritto Internazionale, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Giancarlo Guarino, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Elsbeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS
Victor Luis Gutiérrez Castillo, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén
Ivan Ingravallo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari
Paola Ivaldi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova
Luigi Kalb, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno
Luisa Marin, Marie Curie Fellow, EUI e Ricercatore di Diritto dell'UE, Università dell'Insubria
Simone Marinali, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa
Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata
Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille
Michele Messina, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina
Stefano Montaldo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino
Violeta Moreno-Lax, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London
Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Michele Nino, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Criseide Novi, Associato di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Anna Oriolo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Leonardo Pasquali, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa
Piero Pennetta, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Emanuela Pistoia, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo
Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Pietro Pustorino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma
Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Gianpaolo Maria Ruotolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho
Ángel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla
Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova
Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Alessandra Zanobetti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna

COMITATO DI REDAZIONE

Angela Festa, Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Anna Iermano, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Daniela Marrani, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Angela Martone, Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Rossana Palladino (Coordinatore), Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Revisione linguistica degli abstracts a cura di

Francesco Campofreda, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno



Rivista quadrimestrale on line "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies"

www.fsjeurostudies.eu

Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli

CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017



Indice-Sommario 2023, n. 3

Editoriale

Sanzioni, ancora sanzioni: note minime sulle misure restrittive dell'Unione europea
Alessandra Zanobetti p. 1

Saggi e Articoli

Lo "spazio" del diritto penale fra soprannazionalità (dell'Unione europea) e nazionalismo (italiano) alla luce della controversa vicenda "Qatargate"
Nicoletta Parisi, Dino G. Rinoldi p. 14

Conservazione e produzione della prova digitale nella nuova disciplina europea: il potenziale disallineamento con i principi espressi dalla giurisprudenza di settore
Stefano Busillo p. 27

Il tribunale penale misto per i crimini commessi in Kosovo (*Kosovo Specialist Chambers*): un'esperienza a cui ispirare il futuro processo di riappacificazione dell'Ucraina?
Silvia Cantoni p. 63

Il *crowdfunding* bancario-finanziario fra novità normative e profili transnazionali
Silvia Favalli p. 81

L'esercizio dei poteri di controllo dello Stato di approdo nei confronti di navi straniere destinate a sistematica attività di ricerca e soccorso marittimo di persone
Giovanni Marchiafava p. 114

Italy as an unsafe place? The protection of migrants' fundamental rights as a systemic issue in the dialogue between Courts: some recent developments
Elisa Ruozzi p. 152

Commenti e Note

Sottrazione internazionale dei minori e diritto UE: gli effetti positivi dell'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul e della futura direttiva sulla lotta alla violenza domestica
Marta Ferrari p. 169

Limits to intra-EU free movement rights and the Common European Asylum System: remarks on the CJEU case law and the activation of temporary protection directive
Eleonora Frasca, Silvia Rizzuto Ferruzza p. 200



Twenty Years of EU Agreements on Remote Work from 2002 to 2022. What next?

p. 215

Marianna Russo

La giurisprudenza della Corte EDU sulle misure di privazione della capacità giuridica come ingerenza nei diritti tutelati dalla CEDU

p. 231

Alessandra Sardu



IL TRIBUNALE PENALE MISTO PER I CRIMINI COMMESSI IN KOSOVO (*KOSOVO SPECIALIST CHAMBERS*): UN'ESPERIENZA A CUI ISPIRARE IL FUTURO PROCESSO DI RIAPPACIFICAZIONE DELL'UCRAINA?

Silvia Cantoni*

SOMMARIO: 1. Introduzione: esercizio della giurisdizione internazionale penale tramite soluzioni *ad hoc* e diritto delle vittime ad ottenere giustizia. – 2. Uno degli esempi più recenti di “corti ibride”: le *Kosovo Specialist Chambers (KSC)* e lo *Specialist Prosecutor's Office*. – 2.1. Caratteri e funzioni del nuovo tribunale. – 2.2. Il rinvio alla consuetudine tra la legge applicabile. – 2.3. I primi anni di attività della Corte. – 3. Alcune considerazioni conclusive: un'esperienza circoscritta alla situazione kosovara o un esempio da seguire nel futuro processo di ristabilimento della pace in Ucraina?

1. Introduzione: esercizio della giurisdizione internazionale penale tramite soluzioni *ad hoc* e diritto delle vittime ad ottenere giustizia

L'esercizio della giurisdizione internazionale penale è finalizzato a processare chi offende gravemente i valori fondamentali della comunità internazionale e che, per motivi diversi, non viene perseguito nell'ordinamento dello Stato in cui ha agito o di cui è cittadino. Esso risponde all'esigenza di non lasciare impuniti certi delitti che sono percepiti dagli Stati quale pericolo per la pace e la sicurezza internazionale; si ritiene che svolga anche una funzione di deterrenza, che dovrebbe contribuire a limitare le gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani¹. Le diverse soluzioni, adottate a partire dal processo di Norimberga, hanno cercato di conciliare la necessità di una giustizia equa ed imparziale con l'imperativo di efficienza². Il forte impulso alla realizzazione di un sistema

Articolo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

* Professore associato di Diritto internazionale, Università degli Studi di Torino. Indirizzo e-mail: silvia.cantoni@unito.it.

¹ A. CASSESE, *I diritti umani oggi*, Bari, 2005, pp. 225 ss.; l'Autore ribadisce che la sanzione penale comminata dai tribunali internazionali in nome della comunità internazionale non ha un intento “afflittivo” ma rappresenta un giudizio che si propone la “stigmatizzazione del comportamento deviante” finalizzato ad avere un effetto deterrente. Questo risultato è facilitato dalla maggiore visibilità dei processi internazionali presso l'opinione pubblica della comunità internazionale.

² M. C. BASSIOUNI, *The Philosophy and Policy of International Criminal Justice*, in L. C. VOHRAH, F. POCAR, Y. FEATHERSTONE, O. FOURMY, C. GRAHAM, J. HOCKING AND N. ROBSON (eds.), *Man's Inhumanity to Man. Essays on International Law in Honour of Antonio Cassese*, The Hague/London/New York, 2003, pp. 65 ss.

di giustizia internazionale penale, avvenuto agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso con l'istituzione del Tribunale internazionale penale per la ex Jugoslavia (ICTY) e di quello per il Ruanda (ICTR), è coinciso con l'affermazione crescente delle norme internazionali a protezione dei diritti umani. La tutela delle vittime ed il loro diritto di ottenere giustizia assumono, infatti, particolare rilievo nelle scelte della comunità internazionale dei diversi meccanismi giurisdizionali, attuati negli anni per punire gli individui responsabili di crimini internazionali, come dimostra la stessa istituzione della Corte Penale Internazionale³.

Per quanto riguarda l'area dei Balcani, in particolare il Kosovo, l'impegno per rendere giustizia a tutte le vittime dei conflitti, che si sono combattuti in quell'area alla fine del Novecento, è stato fortemente perseguito dall'Unione europea. La riconciliazione delle parti in lotta viene considerata dall'UE quale passaggio intrinsecamente legato alla realizzazione dello Stato di diritto, soprattutto nei confronti di Paesi che ambiscono a diventare parte della costruzione europea⁴. Future adesioni, infatti, richiedono l'attuazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia che l'art.3 (2) del Trattato UE ribadisce tra i suoi obiettivi principali. Cooperazione regionale e rapporti di buon vicinato, poi, non possono prescindere da una rinnovata fiducia dei cittadini nelle istituzioni e soprattutto in un equo ed imparziale esercizio della giustizia. Rientra in tali obiettivi la missione che l'Unione europea affida nel 2008 ad EULEX (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*). EULEX aveva tra i suoi principali scopi quello di consolidare e dare piena autonomia all'ordinamento giuridico del Kosovo; era prevista la nomina di giudici internazionali da affiancare a quelli nazionali⁵. La gravità delle accuse rivolte ad alcuni protagonisti dell'indipendenza kosovara sarà, poi, alla base della decisione dell'Unione europea di contribuire in modo determinante alla costituzione, nel 2014, delle *Kosovo Specialist Chambers (KSC)* e dello *Specialist Prosecutor's Office*. Si tratta di una scelta che privilegia l'istituzione di un tribunale *ad hoc*, caratterizzato, si evidenzierà, da elementi internazionali.

In questo contesto, la predisposizione di una corte specialistica conferma innanzi tutto il ruolo del giudice nella concreta attuazione dei diritti fondamentali dell'uomo⁶. L'analisi del tribunale del Kosovo, qui in esame, consente poi di avviare una riflessione più generale sui diversi meccanismi che la comunità internazionale potrebbe mettere in atto per rimediare ai crimini internazionali che stanno segnando la guerra in Ucraina.

³ Sui rapporti tra sviluppo del diritto internazionale dei diritti umani e l'istituzione di meccanismi giurisdizionali a livello di comunità internazionale per perseguire gli autori di crimini internazionali cfr. in particolare C. ZANGHÌ, L. PANELLA, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, Torino, 2019, pp. 35 ss.

⁴ Commissione europea, *Comunicazione 2022 sulla politica di allargamento dell'UE*, COM(2022)528 final.

⁵ Cfr. Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO).

⁶ In ipotesi diverse dal perseguimento di crimini internazionali, cfr. per tutti il numero monografico della presente *Rivista*, *Il ruolo delle Corti nella costruzione dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia*, 2022, n. 1.

Le crudeli battaglie che stanno insanguinando da oltre un anno l'Ucraina rendono, infatti, particolarmente attuale una riflessione su tali meccanismi. Da più parti, soprattutto nelle prime fasi del conflitto, a fronte di efferati crimini quali quelli imputati all'esercito russo a Bucha⁷, si è auspicato l'intervento della giustizia internazionale penale a cui affidare il compito di tutelare le numerose vittime e riaffermare i valori fondamentali della comunità internazionale. Preso atto delle difficoltà di un intervento della Corte Penale Internazionale, come messo in evidenza dalla dottrina⁸ nonostante il mandato di arresto emesso nei confronti di Putin⁹, tra le ipotesi che hanno ancora oggi più seguito vi è quella della predisposizione di un tribunale internazionale penale *ad hoc*. L'istituzione di un tribunale internazionale che si occupi, in particolare, del crimine di aggressione contro l'Ucraina è proposta dallo stesso Parlamento europeo¹⁰.

In questo quadro si colloca la presente analisi che ha come obiettivo valutare se, invece, l'ipotesi della costituzione di un tribunale penale "misto", caratterizzato da elementi internazionali ed elementi interni, competente più in generale su tutti i crimini compiuti da entrambe le parti del conflitto, non possa rappresentare uno strumento efficace per contribuire sia alla tutela dei valori essenziali della comunità internazionale, sia al processo di riconciliazione tra il popolo ucraino e quello russo.

L'indagine si baserà sull'esperienza della Corte specialistica del Kosovo¹¹, uno degli esempi più recenti di tribunale penale "misto", la cui istituzione rientra altresì nel processo di consolidamento della sovranità statale kosovara¹².

⁷ Redazione ANSA, *Ucraina, l'orrore di Bucha. Per Kiev è genocidio*, 4 aprile 2022 (<https://www.ansa.it>).

⁸ Ci si riferisce, in particolare, all'impossibilità per la CPI di giudicare in contumacia e ai caratteri del crimine di aggressione. E. CIMIOTTA, *Può la giustizia penale internazionale davvero contribuire alla pace in Ucraina?*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2022 pp. 425 ss.; M. MANCINI, *Quale giustizia per i crimini delle forze russe in Ucraina?* in *Affari internazionali*, 10 marzo 2022; C. MELONI, *Il senso della giustizia penale internazionale di fronte alla guerra in Ucraina*, in *Questione giustizia*, 11 marzo 2022; N. RONZITTI, *Il mandato di arresto contro Putin e le tortuose vie del diritto internazionale*, in *Affari internazionali*, 20 marzo 2023.

⁹ Cfr. ICC PRESS RELEASE, 17 March 2023. La Pre-Trial Chamber II della Corte penale internazionale ha, è noto, emesso due mandati di arresto nei confronti Vladimir Vladimirovich Putin e Maria Alekseyevna Lvova-Belova con l'accusa di crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione (bambini) e di trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle aree occupate dell'Ucraina alla Federazione Russa [articoli 8(2)(a)(vii) e 8(2)(b)(viii) dello Statuto di Roma].

¹⁰ *Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2023 sull'istituzione di un tribunale che si occupi del crimine di aggressione contro l'Ucraina* (2022/3017(RSP)).

¹¹ Con tale definizione si intende comprendere le due istituzioni che la compongono: *Kosovo Specialist Chambers (KSC)* e *Specialist Prosecutor's Office*.

¹² Per i limiti del presente lavoro sulla questione della soggettività internazionale del Kosovo sia sufficiente accennare alla recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea che annulla la decisione della Commissione in base alla quale il Kosovo era stato ammesso all'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche; Corte di giustizia, sentenza del 17 gennaio 2023, *Spagna c. Commissione*, causa C-632/20. La Corte annulla la distinzione tra "Paese terzo" e "Stato terzo" in base alla quale il Tribunale aveva respinto il ricorso spagnolo, sostenendo che il Kosovo rientrasse nella definizione di Paese terzo ai sensi dell'art. 35 del Reg. 2018/1971; D. PAUCIULO, *Nessuna violazione del diritto dell'Unione nel designare il Kosovo come "Paese terzo"*, in *Giurisprudenza italiana*, 2023, pp. 515 ss. Tra i più recenti contributi: G. ASTA, *Il processo di state-building in Kosovo: una rilettura a venti anni dal suo avvio*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2020, pp. 103 ss.

2. Uno degli ultimi esempi di “corti ibride”: le *Kosovo Specialist Chambers (KSC)* e lo *Specialist Prosecutor’s Office*

Dopo l’intervento NATO contro la Serbia nel 1999, è noto, il Kosovo, allora provincia serba, viene sottoposto ad uno speciale regime di amministrazione internazionale gestito dalle Nazioni Unite, che ha nella dichiarazione di indipendenza del 2008 uno dei momenti più problematici¹³.

Nel complesso compito affidato alla missione UNMIK (*United Nations Interim Administration Mission in Kosovo*)¹⁴ era stato inserito anche il potenziamento del sistema giudiziario kosovaro. Tale impegno aveva portato ad affiancare, a partire dal 2000, giudici e procuratori internazionali ai giudici nazionali, dando origine ad un sistema cosiddetto di “corti ibride” (Programma Giudici e Procuratori Internazionali, GPI)¹⁵. La soluzione si proponeva di superare il fallimento del progetto di istituire una Corte kosovara per i crimini di guerra ed etnici (CKCGE) che non vide mai la luce per una serie di motivi, non ultimo l’opposizione della comunità giuridica kosovara albanese ad un’iniziativa al di fuori del sistema esistente. Nel settembre 2006 inizia ad essere abbozzato un altro progetto per una corte speciale per il Kosovo; l’obiettivo è nuovamente finalizzato a rafforzare l’amministrazione della giustizia in una situazione ancora fortemente conflittuale da un punto di vista dei rapporti interetnici¹⁶. Tale progetto ha suscitato forti resistenze da parte di coloro che invece avrebbero voluto limitarsi ad un rafforzamento del Programma GPI. Un impulso significativo per l’istituzione della Corte specialistica del Kosovo è derivato dall’iniziativa dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, nel 2011, volta a far luce sui crimini imputabili a forze kosovare sia durante il conflitto in Kosovo nel 1999, sia nel periodo seguente¹⁷. Il *Committee on Legal Affairs and Human Rights* affida al senatore svizzero, Dick Marty, il compito di raccogliere informazioni anche attraverso testimonianze.

¹³ Sulla legittimità della Dichiarazione di indipendenza adottata il 17 febbraio 2008 dall’Assemblea del Kosovo si veda L. MOLA, *La rilevanza di una dichiarazione di indipendenza nella formazione dello Stato soggetto di diritto internazionale*, in S. CANTONI (a cura di), *Giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia. Casi scelti*, I ed., Torino, 2014, pp. 85 ss. a cui si rinvia per un quadro dell’ampia dottrina in materia.

¹⁴ UNMIK fu istituita in base alla nota Ris. n. 1244/1999 del Consiglio di Sicurezza con il compito sia di gestione dell’aiuto umanitario, sia di amministrazione *ad interim* del Kosovo. Affiancata dalla missione militare NATO KFOR, operò fino al 2009 quando, a seguito della dichiarazione di indipendenza kosovara, modificò il suo mandato, oggi indirizzato a promuovere la sicurezza, la stabilità e il rispetto dei diritti umani in Kosovo.

¹⁵ G. SERRA, *Le corti penali “ibride”: verso una quarta generazione di tribunali internazionali penali? Il caso del Kosovo*, Napoli, 2007, pp. 97 ss.

¹⁶ *Ivi*, p. 157.

¹⁷ PARLIAMENTARY ASSEMBLY, *Investigation of allegations of inhuman treatment of people and illicit trafficking in human organs in Kosovo*, Resolution 1782 (2011). L’iniziativa faceva seguito a dichiarazioni dell’ex Procuratore del Tribunale internazionale penale per la ex Jugoslavia (ICTY), Carla Del Ponte, che aveva parlato di traffico di organi, di cui si sarebbero macchiati alti esponenti dell’Esercito di Liberazione del Kosovo (UCK) e messo in luce le carenze e i depistaggi che avevano impedito all’ICTY di portare avanti inchieste serie ed oggettive; C. DEL PONTE, *La caccia. Io e i criminali di guerra*, Milano, 2008, pp. 286 ss.

Il Rapporto Marty¹⁸, ricordiamo, accusa esponenti dell'Esercito di Liberazione del Kosovo (UCK) di aver perpetrato omicidi, detenzioni illegittime e maltrattamenti, durante la guerra nel 1999; di aver organizzato su territorio albanese, negli anni successivi, un traffico illecito di organi prelevati da prigionieri, soprattutto serbi, e anche da oppositori politici albanesi. Pur ribadendo i noti aberranti abusi compiuti dalle forze serbe durante il tentativo di espellere dal Kosovo la popolazione albanese, il *Report* evidenzia come membri dell'UCK si fossero macchiati di comportamenti che oscuravano l'immagine di forza di guerriglia in lotta per il bene del suo popolo¹⁹. Si sottolinea, inoltre, il “*pragmatic political approach*” da parte delle organizzazioni internazionali presenti sul territorio, pur consapevoli dell'evidenza dei crimini contestati²⁰. Il Rapporto si sofferma, in particolare, sulle responsabilità di massimi esponenti politici kosovari, quali Hashim Thaçi ed il Gruppo di Drenica, che, forti del sostegno occidentale, agivano con la certezza dell'impunità, organizzando attività criminali con la connivenza delle autorità e la complicità della mafia albanese²¹.

Il Rapporto Marty è stato fortemente contestato anche perché pubblicato all'indomani delle elezioni in Kosovo che, pur con gravi irregolarità, avevano segnato ancora una volta proprio la vittoria di Thaçi²². L'accusa era di voler delegittimare i vincitori delle elezioni e di portare avanti un'operazione di screditamento sia del Kosovo, sia dell'Albania. A seguito delle accuse avanzate nel Rapporto Marty, tuttavia, ancora nel 2011, l'Unione europea istituisce, nell'ambito della missione EULEX (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*)²³ una speciale *task force* investigativa (*Special Investigative Task Force*, SITF) per proseguire le indagini; nel luglio 2014, la *task force* conclude i propri lavori confermando le accuse del Rapporto Marty e individuando prove evidenti contro alcuni ex alti funzionari dell'esercito di liberazione del Kosovo, sebbene non sufficienti per quanto riguarda il crimine di traffico di organi²⁴. Venivano così accertati omicidi, rapimenti, detenzioni illegittime ed abusi di cui erano stati vittime serbi, rom ed i

¹⁸ COE, PARLIAMENTARY ASSEMBLY, *Inhuman treatment of people and illicit trafficking in human organs in Kosovo. Report*. Rapporteur Mr. Dick Marty, Doc. 12462, 07 January 2011.

¹⁹ *Ivi*, par. 30-31.

²⁰ *Ivi*, par. 10.

²¹ *Ivi*, par. 57 ss.

²² V. KASAPOLLI, *Rapporto Marty, le reazioni in Kosovo*, 21.12.2010, <https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo>.

²³ Cfr. *supra* nota n. 5. L'attuale mandato è stabilito dalla Decisione (PESC) 2023/1095 del Consiglio del 5 giugno 2023 che modifica l'azione comune 2008/124/PESC, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO. Come si legge nel terzo “considerando”, la missione è prorogata fino al 14 giugno 2025. Oltre a continuare ad assolvere i suoi compiti, l'EULEX KOSOVO assisterà “le autorità di contrasto del Kosovo nello sviluppo delle loro capacità di scambiare informazioni con le controparti regionali e internazionali nel settore dell'assistenza giudiziaria e della cooperazione in materia penale.”. In particolare EULEX fornisce oggi supporto logistico ed operativo alle *Specialist Chambers* e allo *Specialist Prosecutor's Office* (<https://www.eulex-kosovo.eu/>).

²⁴ REDAZIONE ANSA, *Kosovo: UE, trovate prove crimini guerra di ex vertici Uck*, Bruxelles 29 luglio 2014 (www.ansa.it); F. MARTINO, *Kosovo: leader UCK incriminati, ma non sul traffico di organi*, 29.07.2014 (www.balcanicaucaso.org).

cosiddetti “collaborazionisti” albanesi kosovari. Lo stesso Parlamento europeo, a seguito di tali indagini²⁵, auspicava la costituzione di un tribunale.

Il compito che verrà affidato alla Corte specialistica del Kosovo²⁶ è dunque quello di completare il disegno che avrebbe dovuto caratterizzare l’operato dell’ICTY: perseguire i criminali di tutte le parti dei conflitti nell’ex Jugoslavia²⁷, non solo serbe come invece era avvenuto nella realtà²⁸.

2.1. Caratteri e funzioni del nuovo tribunale

Le *Kosovo Specialist Chambers (KSC)* e lo *Specialist Prosecutor’s Office* vengono istituiti con un accordo tra Unione europea e Kosovo (*Exchange of Letters*) del 2014²⁹ e con Legge n. 05/L-053 adottata dall’Assemblea della Repubblica del Kosovo il 3 agosto 2015³⁰, in vigore dal 15 settembre dello stesso anno. La creazione della nuova corte ha inoltre comportato la modifica della Costituzione kosovara nel 2015³¹. Si definisce “corte ibrida” che opera all’interno del sistema giudiziario del Kosovo ma è costituita da giudici “internazionali”, con questo termine intendendo giudici che sono cittadini di Stati dell’Unione europea o di Stati terzi che partecipano al suo finanziamento³², tramite una specifica selezione; la Corte ha sede a L’Aja.

²⁵ PARLAMENTO EUROPEO, *Processo di integrazione europea del Kosovo. Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 marzo 2015 sul processo di integrazione europea del Kosovo* (2014/2950(RSP)) n. P8_TA(2015)0066, para. 21.

²⁶ E. CIMIOTTA, *The Specialist Chambers and the Specialist Prosecutor’s Office in Kosovo: The Regionalization of International Criminal Justice in Context*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2016, pp. 53 ss.; S. WILLIAMS, *The Specialist Chambers of Kosovo: The Limits of Internationalization*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2016, pp. 25 ss.; K. AMBOS, S. M. MEISENBERG, *Kosovo Specialist Chambers* e degli stessi Autori, *Kosovo Specialist Prosecutor’s Office in Max Planck Encyclopedias of International Law*, 2019; M. S. CATALETA, C. LOIERO, *The Kosovo Specialist Chambers The last resort for justice in Kosovo?*, Saarbrücken, 2021.

²⁷ Si ricordi quanto, invece, affermato all’art. 1 del suo Statuto circa la propria competenza che prevedeva il “perseguitamento delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell’ex Jugoslavia dal 1991”, senza alcuna ulteriore distinzione; Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 827 (1993) del 25 maggio 1993.

²⁸ In particolare, l’allora Procuratore Carla Del Ponte aveva sottolineato le difficoltà relative al processo contro Ramush Haradinaj, iniziato nel 2007 e caratterizzato, a suo parere, dalla scarsa collaborazione ricevuta da UNMIK e dall’intimidazione sistematica dei testimoni. Haradinaj, potente uomo politico che nel 2004 era stato eletto primo ministro dall’Assemblea del Kosovo e capo di un partito denominato Alleanza per il futuro del Kosovo (C. DEL PONTE, *La caccia. Io e i criminali di guerra*, op. cit., pp. 304), viene definitivamente assolto dall’ICTY il 29 novembre 2012 (<https://www.icty.org/case/haradinaj>).

²⁹ *Exchange of Letters* tra il Presidente del Kosovo e L’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza; Republic of Kosovo, Law No. 04/L-274, *On ratification of the International Agreement between the Republic of Kosovo and the European Union on the European Union rule of law mission in Kosovo*, https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/04-l-274_a.pdf.

³⁰ Republic of Kosovo Assembly, Law n. 05/L-053 (<http://old.kuvendikosoves.org/?cid=2,191,1118>).

³¹ Cfr. art. 162 della Costituzione del Kosovo: l’emendamento, da un lato, inserisce la nuova Corte nel sistema giudiziario kosovaro, dotandola di personalità giuridica e di tutte le funzioni necessarie a svolgere la sua missione, dall’altro, stabilisce che una sede venga costituita al di fuori del territorio kosovaro e che in tale sede possa essere trasferito il presunto criminale (https://www.constituteproject.org/constitution/Kosovo_2016).

³² Per quanto riguarda il finanziamento, accanto all’Unione Europea, un ruolo significativo è svolto dagli Stati Uniti, unitamente a Canada, Norvegia, Svizzera e Turchia; <https://www.scp-ks.org/en>.

È lo stesso accordo istitutivo che ribadisce il carattere temporaneo di tale struttura: la sua funzione durerà il tempo necessario per affrontare le accuse presentate dallo *Specialist Prosecutor* e terminerà quando il Consiglio dell'Unione europea, coordinandosi con il Governo kosovaro, notificherà al Kosovo che la sua funzione deve ritenersi conclusa.

La giurisdizione della Corte si estende ai crimini di guerra, crimini contro l'umanità e altri crimini secondo il diritto internazionale consuetudinario e il diritto penale kosovaro³³, compiuti in Kosovo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 di cui siano accusati o vittime cittadini kosovari o cittadini dell'ex Repubblica Federale di Jugoslavia³⁴; si noti come tale disposizione possa essere interpretata come un ostacolo all'azione nei confronti di eventuali complici di nazionalità diversa. La giurisdizione della Corte specialistica riguarda crimini iniziati o compiuti sul territorio del Kosovo nel periodo considerato. È, inoltre, competente in merito a reati contro l'amministrazione della giustizia e questo assume un'incidenza particolare sulla stessa attività della Corte che, come si vedrà, deve affrontare il problema della tutela dei testimoni. Basata sul principio della responsabilità penale personale³⁵, la sua giurisdizione non comprende gruppi o associazioni. Come l'ICTY, essa può esercitare la *primacy* nei confronti di tutte le procure ed i tribunali kosovari; può infatti avocare a sé procedimenti che si stanno svolgendo davanti a qualsiasi corte o procura sul territorio del Kosovo, a qualsiasi stadio del procedimento³⁶.

Le *Kosovo Specialist Chambers (KSC)* sono costituite da due istituzioni: le *Chambers* e il *Registry*. Le *Chambers* presentano la stessa ripartizione del sistema giudiziario kosovaro: primo grado, appello, corte suprema³⁷. La *Specialist Chamber of the Constitutional Court* è competente su qualsiasi questione di legittimità costituzionale relativa all'operato della Corte specialistica.

Il *Registry*, diretto dal *Registrar*, svolge numerose attività amministrative a supporto del lavoro della corte, dai servizi linguistici alla protezione dei testimoni. È infatti istituito un *Victims Participation Office* per fornire assistenza alle vittime che partecipano al processo³⁸. Si noti, a tale proposito, che una caratteristica della procedura della Corte è che vittime e familiari si possono costituire parti civili, a differenza di quanto avveniva davanti al Tribunale per la ex Jugoslavia.

Allo *Specialist Prosecutor's Office* è affidata l'attività investigativa ed il perseguimento dei presunti criminali davanti alle *Chambers*. Rappresenta un'istituzione distinta, innanzi tutto, dalle *Chambers* di cui, come in altri tribunali penali, non è parte in

³³ Artt. 13-15 Law 05/L-053.

³⁴ *Ivi*, art. 9.

³⁵ E. GREPPI, *I crimini dell'individuo nel diritto internazionale*, Torino, 2012.

³⁶ Art. 10 Law 05/L-053.

³⁷ Artt. 24 ss. Law 05/L-053. La Corte specialistica si è dotata di un regolamento di procedura e prova in vigore da luglio 2017 (KOSOVO SPECIALIST CHAMBERS & SPECIALIST PROSECUTOR'S OFFICE, *Report 2022*, p. 9, <https://www.scp-ks.org/en>). Le lingue ufficiali della Corte sono l'albanese, il serbo e l'inglese (*ivi*, p. 17).

³⁸ *Report 2022, cit.*, pp. 45 ss. Il *Defence Office* garantisce invece il diritto alla difesa di ogni accusato mettendo a disposizione una lista di consulenti legali specializzati e prevedendo forme di patrocinio gratuito per gli indigenti.

qualità di organo. È, poi, indipendente anche dalle altre procure kosovare; non può ricevere ordini o condizionamenti dai governi³⁹. La sua funzione è dunque quella di organo dell'accusa a cui viene garantita la totale indipendenza.

A tutela di chiunque interagisca con la Corte e il Procuratore, è stato istituito l'ufficio del difensore civico (*Ombudsperson*) che, tra i suoi compiti, vigila sull'accoglimento e sui tempi dell'eventuale lamentela.

La dottrina⁴⁰ si è interrogata sulla natura della nuova Corte, se essa possa rientrare in categorie utilizzate per inquadrare esperienze di giustizia internazionale penale precedenti, in particolare tra le "corti ibride" o "tribunali penali internazionalizzati"⁴¹, nelle quali tuttavia il bilanciamento tra aspetti nazionali ed aspetti internazionali non segue un unico schema⁴².

La Corte specialistica presenta, innanzi tutto, molti caratteri che inducono a collocarla nell'ambito del sistema giudiziario kosovaro. Come si è visto, la sua giurisdizione è circoscritta al territorio del Kosovo, all'interno del quale produce effetti giuridici il suo operato; non è previsto un obbligo, in particolare per gli Stati membri dell'Unione europea, di collaborare con il nuovo tribunale. Questo non significa che la nuova Corte non possa richiedere la cooperazione di Stati terzi⁴³. La polizia che assiste la Corte e gli organi della Corte stessa possiedono i poteri normalmente attribuiti ai loro omologhi nell'ordinamento kosovaro; il sistema di detenzione, che pure può svolgersi in un altro Stato, è regolato da norme interne.

I legami, poi, che la nuova Corte presenta con l'Unione europea sia per la sua istituzione, sia per aspetti significativi del suo funzionamento, non ultimo la partecipazione dell'UE nel processo di nomina dei giudici e le immunità previste per funzionari stranieri⁴⁴, hanno condotto ad evidenziare il "carattere regionale"⁴⁵ di questo

³⁹ Art. 35 Law 05/L-053.

⁴⁰ Cfr. *supra* nota n. 26.

⁴¹ Tra i numerosi contributi in materia, a cui si rinvia per una più completa bibliografia, cfr. C. P.R. ROMANO, A. NOLLKAEMPER, J.K. KLEFFNER (eds.), *Internationalized Criminal Courts and Tribunals (Sierra Leone, East Timor, Kosovo and Cambodia)*, Oxford, 2004; E. CIMIOTTA, *I tribunali penali misti*, Padova 2009; C. RAGNI, *I tribunali penali internazionalizzati*, Milano, 2012; S. WILLIAMS, *Hybrid and Internationalised Criminal Tribunals*, Oxford and Portland, 2012; K. JON HELLER, F. MÉGRET, S. MH NOUWEN, J. D. OHLIN E D. ROBINSON (eds.), *International Criminal Law*, The Oxford Handbook, 2020.

⁴² Rientrano in tale categoria: Corte speciale per la Sierra Leone, Extraordinary Chambers per la Cambogia; Special Panels per Timor Est e la stessa amministrazione della giustizia affidata alla missione UNMIK (cfr. *supra* nota n. 14).

⁴³ Art. 55 Law 05/L-053, *Chapter VIII (Co-operation and assistance with other States, Organisations and Entities)*.

⁴⁴ Rispettivamente art. 28 (3) e art. 52 Law 05/L-053.

⁴⁵ E. CIMIOTTA, *The Specialist Chambers and the Specialist Prosecutor's Office in Kosovo...*, *op. cit.*, pp. 63 ss. Secondo l'Autore la categoria dei tribunali misti costituirebbe una categoria funzionale piuttosto che normativa (*ivi*, p. 60). Si sottolinea la peculiarità dell'esperienza kosovara rispetto ad altre esperienze, in particolare a quella delle *Extraordinary African Chambers* in Senegal. Mentre il Kosovo non è membro dell'Unione europea, queste ultime infatti sono il risultato di un accordo stipulato nel 2012 tra Unione Africana e uno Stato membro, il Senegal, per i crimini perpetrati in Chad da Hissène Habre circa venti anni prima. Cfr. E. CIMIOTTA, *The First Steps of the Extraordinary African Chambers*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2015, pp. 177 ss. Per un'ulteriore analisi, M. EUDES, E. GUEMATCHA, *Quels apports des Chambres extraordinaires africaines?*, in *Revue belge de droit international*, 2017, pp. 193 ss.; T.B. BOUWKNEGT, *Beyond 'African Solutions to African Problems' at the Extraordinary African Chambers*

tribunale che non può essere considerato solo di diritto interno. Le *Kosovo Specialist Chambers (KSC)* e lo *Specialist Prosecutor's Office* si distinguono, infatti, per la significativa presenza del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea. Il peculiare *status* giuridico del Kosovo, che non è membro di queste due organizzazioni internazionali ma da loro fortemente sostenuto nel processo di rafforzamento della sua sovranità ed indipendenza, fa sì che l'istituzione della nuova Corte possa essere anche vista come un ulteriore strumento verso una futura adesione dello Stato kosovaro. Le ombre evidenziate dal Rapporto Marty non potevano essere ignorate nei confronti di un Paese che ambisce ad essere parte a pieno titolo delle due principali organizzazioni internazionali europee ed hanno costretto a rimediare ai timidi tentativi di superare una giustizia unidirezionale o scarsamente efficace come quelli portati avanti sotto l'egida delle Nazioni Unite all'indomani della guerra.

2.2. Il rinvio alla consuetudine tra la legge applicabile

Secondo quanto stabilito all'art. 3 (2) della Legge n. 05/L-053, le *Specialist Chambers* giudicano ed operano in base alla Costituzione del Kosovo, alla stessa legge istitutiva quale *lex specialis*, al pertinente diritto dell'ordinamento kosovaro, al diritto internazionale consuetudinario, alle norme internazionali in materia di diritti umani che stabiliscono principi di giustizia penale, compresi la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ed il Patto internazionale sui diritti civili e politici. Questi ultimi due trattati, in base all'articolo 22 della Costituzione kosovara, rientrano tra gli "*international agreements and instruments*" a tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali superiori alla legge interna e direttamente applicabili⁴⁶.

Una riflessione a parte merita il rinvio al diritto internazionale consuetudinario che la stessa legge istitutiva indica all'art. 12 quale legge applicabile, unitamente al diritto penale del Kosovo nella misura in cui questo sia conforme al diritto consuetudinario, entrambi in vigore quando fu commesso il crimine. L'articolo in esame si riferisce, tra gli altri, all'art. 19 (2) della Costituzione che viene considerato il fondamento per il prevalere del diritto consuetudinario sulla legge interna. Si apre a tale proposito una questione relativa all'ordinamento kosovaro e legata proprio all'interpretazione di questa disposizione costituzionale. L'art. 19(2) opera, infatti, un richiamo non troppo esplicito a "*legally binding norms of international law*" e le equipara per rango alle norme internazionali pattizie, sancendone la prevalenza sulla legge del Kosovo⁴⁷. La *Specialist Chamber of the Constitutional Court* ha interpretato recentemente tale articolo quale base

and 'Distant Justice' at the International Criminal Court, in *Journal of International Criminal Justice*, 2019, pp. 981 ss. Sul coinvolgimento dell'Unione Africana in progetti per l'istituzione di corti ibride cfr. M. COGORNO, *Prospettive di giustizia in Sud Sudan: una nuova corte ibrida veramente in arrivo?*, in *SIDIBlog*, 13 aprile 2021 (<http://www.sidiblog.org/>).

⁴⁶ Si noti che è compresa anche la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

⁴⁷ Kosovo Constitution, Article 19 (2) [Applicability of International Law]: "Ratified international agreements and *legally binding norms of international law* have superiority over the laws of the Republic of Kosovo." (corsivo aggiunto).

giuridica anche della diretta applicabilità della consuetudine davanti alla nuova Corte⁴⁸. Si tratta di una questione particolarmente controversa dato che attiene al principio di legalità dei reati penali⁴⁹ e che ha come prima conseguenza quella di respingere o supportare l'accusa di applicazione retroattiva di norme penali, spesso avanzata nei confronti di tribunali penali internazionali. Il problema era, infatti, già stato sollevato davanti alla *Pre-Trial Chamber* nel processo contro Kadri Veseli, uno degli accusati nel *Hashim Thaçi et al. case*⁵⁰. La difesa di Veseli, già capo dei servizi segreti dell'Esercito di Liberazione del Kosovo (UCK), aveva contestato che l'articolo 19(2) della Costituzione del Kosovo, che, si è visto poc'anzi, sancisce la supremazia del diritto consuetudinario sul diritto interno, e l'art. 12 della Legge n. 05/L-053, che ne garantisce la diretta applicabilità nel sistema kosovaro, possano costituire la base giuridica per l'accusa di detenzione arbitraria, crimine di guerra, "impresa criminale congiunta" e responsabilità penale in qualità di comandante. La questione principale era identificata proprio nell'assenza di una norma interna che recepisce le relative norme consuetudinarie. Si sottolineava, in particolare, dato il periodo in cui si sono svolti i fatti contestati all'accusato, che il rapporto tra diritto interno e diritto internazionale non potesse essere analizzato applicando la Costituzione del Kosovo del 2008 bensì dovesse invece essere fatta valere la Costituzione della Repubblica federale socialista di Jugoslavia del 1974. Quest'ultima all'art. 210 stabiliva la preminenza solo degli impegni pattizi senza quel richiamo alle "*legally binding norms of international law*" contenuto nell'art. 19 (2) dell'attuale Costituzione, interpretato come riferimento alle "norme consuetudinarie". Il giudice della *Pre-Trial Chamber* respinge tale tesi e ribadisce che la questione deve essere risolta accogliendo il principio di legalità stabilito dall'art. 7 CEDU e dalla relativa giurisprudenza della Corte EDU, anticipando quanto poi evidenziato nella pronuncia della *Specialist Chamber of the Constitutional Court*⁵¹.

⁴⁸ Caso n. KSC-CC-2022-16/F00004, *Decision on the Referral of Pjetër Shala to the Constitutional Court Panel Concerning Fundamental Rights Guaranteed by Article 33 of the Kosovo Constitution and Article 7 of the European Convention on Human Rights*, 6 July 2022, para. 69: "It follows that the direct application by the [Specialist Chambers] of war crimes and crimes against humanity, including modes of liability, under [customary international law] to establish an individual's guilt is compatible with the Constitution [...], provided that such application is in accordance with Article 33(1) of the Constitution and Article 7 of the Convention, as interpreted by the ECtHR in its case law." L'articolo 33 della Costituzione, ricordiamo, garantisce il principio di legalità e di proporzionalità del diritto penale. *Report 2022*, cit., p. 35.

⁴⁹ S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012, pp. 258 ss. in particolare per le questioni sollevate dal paragrafo 2 dell'art. 7 ("Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.").

⁵⁰ Caso n. KSC-BC-2020-06; il processo è iniziato il 3 aprile 2023; <https://www.scp-ks.org/en/cases/hashim-thaci-et-al>.

⁵¹ L. YANEV, *To Custom or Not to Custom: A Battle for the Applicable Sources of Law at the Kosovo Specialist Chambers*, in *Blog of the European Journal of International Law*, August 10, 2021 (ejiltalk.org). L'Autore sottolinea come la questione avrebbe forse meritato un maggior approfondimento, in particolare, proprio sulle interazioni tra Costituzione jugoslava e Costituzione del Kosovo.

Si ricordi che l'art. 7 CEDU richiama il diritto internazionale tra le fonti di diritto penale, riferendosi sia al diritto pattizio, sia a quello consuetudinario⁵². La Corte EDU, ancora recentemente, ha orientato la sua ricostruzione sull'accertamento della relativa norma consuetudinaria al momento della commissione del crimine, senza richiederne il recepimento nel diritto interno ma verificando la prassi, in particolare a livello delle Nazioni Unite⁵³.

L'esplicito riferimento nelle citate pronunce del giudice kosovaro al sistema CEDU è conforme all'art. 3(2,e) della legge istitutiva della Corte specialistica che, si è detto, richiama la Convenzione europea dei diritti dell'uomo quale base giuridica della nuova Corte; l'art.12 rinvia poi espressamente all'art. 7(2) CEDU nella definizione della legge applicabile⁵⁴. Si tratta di un richiamo che assume particolare rilievo poiché la garanzia sancita dall'articolo 7 CEDU (*Nullum crimen, nulla poena sine lege*), è stato sottolineato in dottrina⁵⁵, rappresenta un elemento fondamentale nel sistema di tutela della persona delineato dalla Convenzione CEDU in quanto caposaldo dello Stato di diritto. Viene infatti affermato il principio della legalità dei reati e delle pene, il divieto di applicazione estensiva del diritto penale a sfavore del reo, ad esempio attraverso l'analogia, e della sua applicazione retroattiva⁵⁶; si tratta di una norma che non rientra tra quelle che possono essere sospese in base all'articolo 15 CEDU in caso di stato d'urgenza. Il rinvio alla giurisprudenza internazionale per l'accertamento della norma consuetudinaria, sancito dall'art. 3(3) della legge istitutiva della nuova corte kosovara⁵⁷ e dalla decisione del *Constitutional Court Panel* sopraccitata, consente dunque alle *Specialist Chambers* di conformarsi alla giurisprudenza della Corte EDU, in particolare sulla questione della diretta applicabilità della norma consuetudinaria in materia di definizione di un crimine

⁵² C. ZANGHÌ, L. PANELLA, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, cit., p. 306.

⁵³ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 20 ottobre 2015, ricorso n. 35343/05, *Vasiliauskas c. Lituania*, par. 168. Sulla questione cfr. anche: Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 17 maggio 2010, ricorso n. 36376/04, *Kononov c. Lettonia*, par. 213, dove si afferma la natura consuetudinaria dei crimini di guerra fin dal 1944 a fondamento della responsabilità penale individuale.

⁵⁴ Art. 12 Law 05/L-053, "The Specialist Chambers shall apply customary international law and the substantive criminal law of Kosovo insofar as it is in compliance with customary international law, both as applicable at the time the crimes were committed, in accordance with Article 7(2) of the *European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms* and Article 15(2) of the *International Covenant on Civil and Political Rights*, as incorporated and protected by Articles 19(2), 22(2), 22(3) and 33(1) of the Constitution." (corsivo aggiunto).

⁵⁵ A. DI STASI, *Introduzione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Milano, 2022, pp. 23 ss.

⁵⁶ Si parla però di retroattività della *lex mitior* per l'obbligo di applicazione di norme penali successive più favorevoli al reo, adottate prima della condanna definitiva; *ivi*, p. 24. Questo principio dovrà dirigere l'analisi della nuova Corte specialistica del Kosovo, ad esempio, sul crimine di sparizioni forzate quale crimine contro l'umanità nell'ambito del diritto consuetudinario ma anche regolato dal codice penale kosovaro; G. CITRONI, *The Specialist Chambers of Kosovo: The Applicable Law and the Special Challenges Related to the Crime of Enforced Disappearance*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2016, pp.123 ss.

⁵⁷ Art. 3(3) Law 05/L-053, "In determining the customary international law at the time crimes were committed, Judges may be assisted by sources of international law, including subsidiary sources such as the jurisprudence from the international ad hoc tribunals, the International Criminal Court and other criminal courts."

internazionale. Oltre alla giurisprudenza della Corte EDU, l'operato della Corte specialistica si uniforma anche a quello del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia secondo il quale il suo statuto si limitava a sancire la giurisdizione su crimini che facevano parte del diritto umanitario consuetudinario all'epoca in cui erano stati commessi.

2.3. I primi anni di attività della Corte

Passando ora ad accennare all'attività della nuova Corte, il 15 settembre 2021, a circa sei anni dalla sua istituzione, è iniziato il primo processo per crimini di guerra a carico dell'ex comandante di una unità dell'UCK, Salih Mustafa. Il processo si è svolto senza una particolare partecipazione né della stampa né della popolazione kosovara; un importante segnale delle difficoltà di operare in un ambiente ostile è costituito da fughe di notizie, intimidazione di testimoni che hanno segnato le prime fasi della vita della corte specialistica. Per questi comportamenti volti ad impedire il normale *iter* del procedimento, vengono arrestati e processati due importanti esponenti dell'associazione degli ex-combattenti dell'UCK, i quali avevano anche pubblicamente diffuso i nomi dei testimoni. Entrambi sono riconosciuti colpevoli di aver ostacolato lo svolgimento delle indagini, esercitato intimidazioni sui testimoni, violato il segreto istruttorio; il loro sarà anche il primo caso di ricorso in appello. Il Procuratore ha sottolineato come in questo processo si concretizzi la ragione stessa dell'esistenza delle *Specialist Chambers*: dotare un Paese di un sistema di giustizia penale integro e sicuro, a tutela delle vittime, al cui centro deve esserci la protezione dei testimoni⁵⁸. L'identificazione dei testimoni e la loro protezione rappresentano, tuttavia, proprio una delle maggiori criticità evidenziate in questi primi anni di attività della Corte, solo parzialmente risolte dalla scelta di costituire il tribunale al di fuori del territorio kosovaro.

Nel tracciare un primo bilancio dell'esperienza kosovara, un altro aspetto controverso è sicuramente rappresentato dal fattore temporale dato che la Corte specialistica deve decidere su crimini avvenuti oltre vent'anni fa e registra significativi ritardi nell'istruzione dei processi; la garanzia di un processo giusto, che non pregiudichi i diritti dell'accusato, deve misurarsi con le difficoltà nella ricostruzione delle prove, con la constatazione di vittime decedute o scomparse.

Si deve, infatti, arrivare al 16 dicembre 2022 perché venga pronunciata la prima sentenza per crimini internazionali: Mustafa è riconosciuto colpevole di tortura, detenzione arbitraria ed omicidio; il tribunale si preoccupa di specificare che il processo non aveva riguardato il *Kosovo Liberation-Army*⁵⁹.

Viene contestato, poi, il fatto che predomini anche in tale esperienza l'aspetto politico, l'esercizio di una giustizia selettiva: la mirata rimozione di alcuni uomini politici,

⁵⁸ Summary of Trial Judgment in *Specialist Prosecutor v. Hysni Gucati and Nasim Haradinaj* (KSC-BC-2020-07), 18 May 2022; *Report 2022*, cit., p. 31).

⁵⁹ Caso KSC-BC-2020-05, Summary of the Trial Judgement, 16 December 2022, para. n. 6-7; *Report 2022*, cit., p. 25. Nel momento in cui si scrive si sta svolgendo l'appello presentato da Mustafa.

senza aiuti concreti alle vittime⁶⁰. Attualmente risultano sottoposti alla Corte altri tre casi di cui il più importante è quello a carico di Hashim Traçi, arrestato il 4 novembre 2020 e portato all'Aja. Traçi è stato presidente del Kosovo dal 2016 al 2020; le accuse di cui deve rispondere sono crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il 3 aprile 2023 il procedimento è iniziato davanti al Trial Panel. Sono stati accusati con lui anche Kadri Veseli, Rexhep Selimi, Jakup Krasniqi⁶¹, tutti esponenti di primo piano della vita politica del Kosovo.

L'istituzione della Corte specialistica continua, infine, ad essere percepita dalla popolazione kosovara con la stessa disaffezione che era stata riservata all'azione sia di UNMIK⁶², sia di EULEX che l'ha sostituita; l'interesse della comunità internazionale e la risonanza delle sue attività sono molto diversi da quelli che hanno accompagnato la vita del Tribunale per la ex Jugoslavia⁶³.

3. Alcune considerazioni conclusive: un'esperienza circoscritta alla situazione kosovara o un esempio da seguire nel futuro processo di ristabilimento della pace in Ucraina?

Dai primi stentati passi della nuova Corte possono già essere tratte alcune considerazioni che, pur non nascondendo la complessità della funzione affidatale, ne giustificano comunque l'istituzione stessa. L'obiettivo di non lasciare impuniti crimini internazionali è spesso stato considerato uno strumento di composizione per una collettività statale provata da una guerra civile; anche nel caso di una giustizia che arriva con un ritardo innegabile, oltre quindici anni, i processi continuano a rappresentare un passaggio che può contribuire a rendere più solido il sistema giudiziario di un Paese.

Se è vero che l'esigenza di giustizia delle vittime e dei loro familiari rimane immutata con il passare del tempo, questo innegabile ritardo pone, però, quesiti proprio sul ruolo della nuova Corte nel processo di riconciliazione della società kosovara. Non necessariamente, o comunque non unicamente, i tribunali internazionali o internazionalizzati possono assolvere il compito di ristabilire la pace quando la società in cui operano è dilaniata da odio ed intolleranza. Questo è particolarmente vero nel momento in cui, come nel caso in esame, il tribunale specialistico non ha il diretto supporto né della popolazione né del Consiglio di Sicurezza la cui forza politica può essere determinante nel processo di riappacificazione⁶⁴.

⁶⁰ A. MUCAJ, *The Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office Paradox*, in *International Criminal Law Review*, 2021, pp. 367 ss. che giunge a parlare di "mono-ethnic jurisdiction".

⁶¹ <https://www.scp-ks.org/en/cases>.

⁶² G. SERRA, *Le corti penali "ibride": verso una quarta generazione di tribunali internazionali penali? Il caso del Kosovo*, *op. cit.*, p. 127.

⁶³ T. MIGLIERINA, *Corte specialistica per il Kosovo: si parte, nel disinteresse internazionale*, 16/09/2021 (www.balcanicaucaso.org/).

⁶⁴ Si pensi a tale proposito alle pressioni che il Consiglio di Sicurezza ha esercitato sulla Serbia per ottenere la sua collaborazione con l'ICTY.

Come dimostra la cronaca, anche recentemente, la convivenza tra kosovari e serbi continua ad essere fonte di tensione⁶⁵; si tratta di uno scenario che necessita di una forte presenza dell'Unione Europea⁶⁶ e dell'impegno politico di Stati terzi, prima fra tutti l'Albania il cui contributo può diventare davvero significativo nel momento in cui ricopra ruoli internazionalmente rilevanti⁶⁷.

La Corte specialistica ha dunque rappresentato una risposta resa necessaria dai crimini emersi dal Rapporto Marty che aveva anche richiamato l'attenzione sull'imbarazzante presenza internazionale, al momento dei fatti, paralizzata nella sua attività investigativa, incapace di superare il velo di omertà con cui si tentava di nascondere i crimini dato che provenivano dalla parte kosovara. Sembra, tuttavia, problematico valutare oggi quale sarà il suo effettivo contributo alla normalizzazione del Kosovo. Resta inoltre da domandarsi se l'istituzione delle *Specialist Chambers* non sia un evidente segnale che il sistema giudiziario kosovaro stenti ancora a garantire l'esercizio di una giustizia equa ed imparziale tanto da richiedere un massiccio intervento dell'Unione Europea e la costituzione di un nuovo tribunale internazionalizzato.

L'insieme di tutti questi elementi induce a concludere che l'esperienza della Corte specialistica rappresenti un modello peculiare, troppo legato alla storia e allo *status* del Kosovo per poter essere riproposto in altre condizioni. La sua istituzione così recente, che ha escluso di fatto altre vie, prima tra tutte il coinvolgimento della Corte Penale Internazionale⁶⁸, porta a chiedersi se essa non sia, però, la prova di una rinnovata fiducia in forme di giustizia *ad hoc* che potrebbero essere utilizzate per il ristabilimento della pace in altre situazioni. Ci si riferisce in particolare all'esigenza che, si spera nel minor tempo possibile, emergerà di riappacificare l'Ucraina.

Un tribunale internazionale o internazionalizzato apporta un contributo significativo alla tutela dei diritti delle vittime di crimini internazionali e, più in generale, della comunità internazionale nel suo insieme. L'istituzione di queste forme di giustizia internazionale penale, pur fortemente condizionate dalla situazione contingente, rappresenta infatti una tappa nel consolidamento della tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale⁶⁹. Da quanto emerso dei caratteri della Corte specialistica del

⁶⁵ ISPI DAILY FOCUS, *Escalation Kosovo*, 30 maggio 2023 (<https://www.ispionline.it>); OSSERVATORIO BALCANI E CAUCASO, *Nuova tensione in Kosovo del nord*, 25 settembre 2023 (<https://www.balcanicaucaso.org>).

⁶⁶ Sia sufficiente qui citare il tono preoccupato ma risoluto del Comunicato stampa dell'Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza a commento dei disordini di giugno 2023 avvenuti nel Kosovo settentrionale (Comunicato stampa 403/23 del 3.6.2023) con il quale si ribadiva che il mancato impegno di Serbia e Kosovo nel ripristinare la pace "avrà conseguenze negative". Si sottolinea la partecipazione al processo di stabilizzazione, in particolare, di Serbia ed Albania, entrambi Paesi candidati all'adesione all'UE.

⁶⁷ Un esempio è la presidenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che l'Albania ha assunto a partire da settembre 2023.

⁶⁸ Si noti come l'ipotesi di un intervento della CPI in Kosovo rappresenti una scelta particolarmente irrealistica data la condizione giuridica del Kosovo quale soggetto internazionale, non membro delle Nazioni Unite.

⁶⁹ Per una posizione fortemente critica che giunge a valutazioni molto severe su quello che viene considerato un pericoloso precedente, divisivo per la popolazione e non democratico: J. APARAC, *Les*

Kosovo, si confermano due aspetti significativi, in particolare, per i tribunali internazionalizzati⁷⁰. Un primo aspetto è relativo ai vantaggi di un'istituzione che rimane ancorata al diritto nazionale: attraverso l'adattamento del diritto interno si può dare l'avvio alla piena attuazione del diritto consuetudinario. D'altro canto, la dimensione interna consente di derogare a norme consuetudinarie che, a tutela della sovranità degli Stati, finiscono per impedire l'esercizio della giurisdizione penale nei confronti del singolo reo, a meno che non intervenga un accordo tra Stati o agisca il Consiglio di Sicurezza.

Nella prima ipotesi, come sopra evidenziato, l'applicazione del diritto consuetudinario permette, in particolare, di rispettare appieno il principio dell'irretroattività della norma penale nel momento in cui si dimostri che il crimine era già vietato da una consuetudine in vigore quando è stato commesso. Nella seconda ipotesi, il diritto interno può introdurre eccezioni a norme secolari che ad oggi conoscono solo deroghe pattizie. L'istituzione di un tribunale internazionalizzato non solo dunque risponde all'esigenza di giustizia e protezione delle vittime, ma contribuisce al processo di formazione di norme consuetudinarie in materia di crimini internazionali, meno condizionate dalla difesa della sovranità statale. Ci si riferisce in particolare agli ostacoli che ancora si frappongono ad una piena efficacia delle norme consuetudinarie in materia di diritti umani e a quelli che impediscono deroghe all'immunità funzionale dell'organo statale e dunque incidono in modo significativo sulla possibilità concreta di portare in giudizio criminali che sono, o sono stati, organi statali⁷¹. Per quanto riguarda in particolare quest'ultimo ostacolo, il diritto internazionale consuetudinario, allo stadio attuale, attribuisce, è noto, la responsabilità per atti compiuti dall'individuo allo Stato di cui è organo, quando agisce nell'ambito delle sue funzioni; questo limite opera in modo pressoché uniforme di fronte ai giudici nazionali. La questione diventa più complessa quando l'individuo organo commetta crimini internazionali, a fronte di autorevole giurisprudenza internazionale che ha invece più volte ribadito il prevalere della norma procedurale dell'immunità sulla gravità del crimine ed anche sul diritto della vittima ad avere giustizia⁷². Si evidenzia, però, l'emergere di un orientamento che cerca di imporre

Chambres Spécialisées pour le Kosovo et le Bureau du Procureur spécialisé: un échec de la communauté internationale, in *Revue belge de droit international*, 2017, pp. 165 ss.

⁷⁰ Giunge a conclusioni opposte R. MUHARREMI, *The Concept of Hybrid Courts Revisited: The Case of the Kosovo Specialist Chambers*, in *International Criminal Law Review*, 2018, pp. 623 ss. L'Autore contesta la stessa categoria di "corte ibrida" proprio per le incerte implicazioni che ha principalmente sulla questione dell'immunità dei capi di Stato.

⁷¹ Sulle deroghe pattizie al principio dell'immunità funzionale si vedano ad esempio la Convenzione contro il genocidio del 1948 (art. IV) e lo Statuto della Corte Penale Internazionale (art. 27). In merito alle questioni interpretative sollevate dal silenzio sulla questione in alcune convenzioni, in particolare nella convenzione contro le sparizioni forzate (2006), mi permetto di rinviare a S. CANTONI, *L'individuazione di una specifica figura di reato e la definizione di "vittima" tra le questioni aperte nei rapporti tra Italia e Comitato per le sparizioni forzate (CED)*, in *Ordine internazionale e Diritti umani*, 2021, pp. 37 ss.

⁷² Cfr. la nota giurisprudenza della stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 14 gennaio 2014, ricorsi n. 34356/06 e 40528/06, *Jones and others v. The United Kingdom*, para. 200. R. PISILLO MAZZESCHI, *Le immunità degli Stati e degli organi statali precludono l'accesso alla giustizia anche alle vittime di tortura: il caso Jones dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2014, pp. 215 ss.

la distinzione tra atti compiuti nell'esercizio di funzioni governative, coperti da immunità in quanto attribuibili allo Stato di appartenenza, ed atti che esulano da tali funzioni, in particolare i crimini internazionali, per i quali l'organo dovrebbe rispondere⁷³. La prassi sembra volta a distinguere, inoltre, tra immunità funzionale e responsabilità personale quando l'organo cessa la sua funzione⁷⁴. La possibilità di portare l'individuo davanti ad un tribunale internazionale o, come nel caso del Kosovo, "internazionalizzato" non può dunque che contribuire ad affermare un principio che ha ispirato la comunità internazionale soprattutto dopo la Seconda guerra mondiale: la responsabilità penale individuale di chi compie crimini internazionali.

Si ritiene, tuttavia, che l'istituzione di un tribunale *ad hoc*, internazionale o internazionalizzato, più volte sperimentata in passato, nonostante importanti risultati, non sempre sia riuscita a fugare la pesante ombra di rappresentare una giustizia ad un'unica direzione. Le difficoltà che caratterizzano i primi anni di vita delle *Specialist Chambers* non possono, infatti, che portare ad una riflessione sul ruolo della Corte Penale Internazionale (CPI), un'istituzione indipendente, risultato di un percorso che, partito da Norimberga, aveva come obiettivo la tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale attraverso l'esercizio di una giustizia penale affidata ad un'organizzazione indipendente e permanente. Gli impedimenti all'azione della CPI fin dalla sua costituzione⁷⁵, e confermati relativamente alla guerra in Ucraina, potrebbero indurre a sostenere che il "modello corte specialistica del Kosovo" possa rappresentare una strada da seguire anche per altri Paesi che escono da conflitti devastanti, primo fra tutti proprio l'Ucraina. La scelta politica che sta alla base dell'utilizzo di tale modello potrebbe renderlo preferibile ad altre soluzioni, dato anche l'impegno dell'Unione Europea per una pace equa. In situazioni simili a quelle kosovare dove esponenti delle fazioni in lotta

Tra i vari contributi, P. DE SENA, *Diritto internazionale e immunità funzionale degli organi statali*, Milano, 1996; M. FRULLI, *Immunità e crimini internazionali*, Torino, 2007; N. RONZITTI, *L'immunità funzionale degli organi stranieri dalla giurisdizione penale: il caso Calipari*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2009, pp. 1033 ss.; B. CONFORTI, *In tema di immunità funzionale degli organi stranieri*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2010, pp. 5 ss.; D. AKANDE, S. SHAH, *Immunities of State Officials, International Crimes, and Foreign Domestic Courts*, in *European Journal of International Law*, 2010, pp. 825 ss.; A. NIGRO, *Le immunità giurisdizionali dello Stato e dei suoi organi e l'evoluzione della sovranità nel diritto internazionale*, Padova, 2018; E. RUOZZI, *Immunities and Criminal Proceedings The Long and Winding Road taken by the ICJ from immunity Ratione Personae to the inviolability of embassy premises (and the way back)*, in *International Community Law Review*, 2022, pp. 129 ss.

⁷³ C. FOCARELLI, *Diritto internazionale*, sesta ed., Milano, 2021, pp. 411 s. che cita l'orientamento che sembra caratterizzare i lavori della Commissione di diritto internazionale, iniziati nel 2007 ed incentrati sull'immunità degli organi statali dalla giurisdizione penale straniera. In merito cfr. INTERNATIONAL LAW COMMISSION, *Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction. Texts and titles of the draft articles adopted by the Drafting Committee on first reading, seventy-third session, 31 May 2022 (A/CN.4/L.969)*, Draft article 7.

⁷⁴ Tra la prassi a sostegno di tale evoluzione la sentenza della Corte internazionale di giustizia, 11 aprile 2002, *Congo c. Belgio*, par. 61; A. ORAKHELASHVILI, *Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)*, in *American Journal of International Law*, 2002, pp. 681 ss.; M. UBÉDA-SAILLARD, *Foreign Officials Entitled to (Absolute) Personal Immunity during Their Time in Office*, in T. RUYS, N. ANGELET (eds.), *The Cambridge Handbook of Immunities and International Law*, 2019, pp. 487 ss.

⁷⁵ A. NAGY, *Kosovo Specialist Chambers Jurisdiction and the International Criminal Court*, in *International Criminal Law Review*, 2022, pp. 1188 ss.

potrebbero trovarsi a coesistere, si pensi ad esempio alla Crimea, il coinvolgimento della magistratura nazionale è, o comunque viene percepito, come in grado di garantire imparzialità. Gli elementi che internazionalizzano il tribunale misto potrebbero poi essere ritenuti sufficienti a scongiurare “la giustizia del vincitore”.

In ogni caso, tuttavia, qualsiasi sarà la procedura che verrà attuata per punire i crimini perpetrati in Ucraina, compresa l’ipotesi di una strenua difesa della competenza della sola magistratura nazionale, sembra difficilmente contestabile che solo l’esercizio di una giurisdizione complementare, affidato alla Corte Penale Internazionale, rappresenterebbe una concreta salvaguardia per l’azione di una giurisdizione nazionale efficiente ed equa, quando il sistema giudiziario dello Stato è ancora in grado di operare dopo il conflitto.

In conclusione, le questioni che, si è detto⁷⁶, rendono complesso, se non irrealizzabile, l’intervento della odierna CPI nel perseguire i crimini commessi in Ucraina, le difficoltà che incontrano i tribunali *ad hoc*, come quello kosovaro, dovrebbero almeno costituire uno stimolo per migliorare uno strumento che, auspicato come un punto di arrivo a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale⁷⁷, non ha avuto il sostegno necessario per diventare pienamente operativo, come dimostra il fatto che i tribunali *ad hoc* hanno continuato a proliferare. Se da un lato appare incontestabile il principio per cui una “risposta penale” alle gravi violazioni dei diritti umani è un imperativo da assolvere perché contribuisce a prevenirle costituendo una azione diretta contro il presunto criminale, dall’altro il potenziamento di un tribunale internazionale permanente, quale la Corte Penale Internazionale, offre maggiori garanzie di equità e di attuazione uniforme del diritto internazionale⁷⁸. Anche l’esperienza della Corte specialistica del Kosovo sembra pertanto sottolineare l’urgenza di intervenire, riformandolo e potenziandolo, sul disegno di creare attraverso la CPI un sistema permanente e precostituito di giustizia per i crimini internazionali in tempo di pace ed in tempo di guerra, in grado di rispondere all’esigenza di giustizia in ogni parte del mondo.

ABSTRACT: Partendo da quello che rappresenta uno degli esempi più recenti di “tribunali ibridi”, la Corte specialistica del Kosovo (*Kosovo Specialist Chambers e Specialist Prosecutor’s Office*), il presente lavoro intende riflettere sull’efficacia di forme di giustizia penale internazionalizzate per la difesa dei valori fondamentali della comunità internazionale a tutela della persona umana, anche quando tali strumenti vengano costituiti con un innegabile ritardo ed incontrino l’ostilità della stessa comunità che vorrebbero contribuire a riappacificare. Dall’indagine

⁷⁶ Cfr. *supra* nota n. 8.

⁷⁷ Per la genesi dell’istituzione della Corte Penale Internazionale sia sufficiente rinviare a G. VASSALLI, *La giustizia internazionale penale. Studi*, Milano, 1995 che definiva il progetto “un grande traguardo di civiltà”, p. 222.

⁷⁸ Sul rischio di delegittimare la CPI con la costituzione di un tribunale *ad hoc* si veda L. PANELLA, *Il diritto internazionale può favorire la fine del conflitto in Ucraina?* in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2023, pp. 942 ss.

deriveranno alcune considerazioni sul ruolo che l'istituzione di un tribunale "internazionalizzato" potrebbe avere sul ristabilimento della pace in Ucraina.

KEYWORDS: Giustizia internazionale penale – tribunali penali "misti" – Kosovo – crimini internazionali – pace in Ucraina.

THE MIXED CRIMINAL TRIBUNAL FOR CRIMES COMMITTED IN KOSOVO: A SOURCE OF INSPIRATION FOR THE FUTURE RECONCILIATION PROCESS IN UKRAINE?

ABSTRACT: Building upon one of the latest examples of "hybrid tribunals", the Kosovo specialist court (*Kosovo Specialist Chambers e Specialist Prosecutor's Office*), this paper aims to reflect on the effectiveness of the various forms of criminal internationalized justice for the protection of fundamental values of the international community safeguarding the human person, even when such instruments are established with an undeniable delay and meet the hostility of the same community they would help to reconcile. The investigation will lead to some considerations on the role that the creation of an internationalized court could have on the restoration of peace in Ukraine.

KEYWORDS: International criminal justice – mixed criminal tribunals – Kosovo – international crimes – peace in Ukraine.